

NICCOLA NICOLINI

AVVOCATO GENERALE DEL RE

DISCORSO

**pronunziato in *S. Maria di Capua*
nel dì 7 di gennaio 1809,
alla prima udienza pubblica della
corte criminale**

DEL PASSAGGIO

DALL' ANTICA ALLA NUOVA LEGISLAZIONE *

Quod bonum fortunatum felixque salutareque siet populo, rei publicae, mihi collegisque meis, fidei magistratuique nostro. VARRO, *de lingua latina*, V. — Cic. *de divin.* I, 45.

Honestissimum est maiorum vestigia sequi, si modo recta itinere praecesserint. PLIN. *Epist.* V, 8.

AUSTO BEN AUSPICATO E FELICE SIA PER NOI QUESTO GIORNO, e sempre propizio il Cielo secondo la fede e diriga la magistratura nostra, onde grata e salutare riesca a questa nobile provincia! Nuove leggi, nuove giurisdizioni, nuove forme di giudizi parranno forse quelle che qui rechiamo; e fra tante novità la maggiore sembrar può l'unità alla quale è riportata l'amministrazione della giustizia. E pure assai vecchie sono qui queste cose; anzi a chi ben sente, questi che qui ammiriamo, monumenti illustri della gloria campana, cui nè barbarie nè tempo han potuto distruggere nè ignoranza oscurare, ne svelano tuttavia i principii: i quali poi per tutta quant'è l'e-

* Discorso pronunziato in *S. Maria di Capua*, o sia *Capua vetere*, nel dì 7 di gennaio 1809, alla prima udienza pubblica della corte criminale, tosto che l'intendente di Terra di lavoro ebbe dichiarata la corte solennemente installata. Ella era composta de' sigg. cav. GIACOMO FARINA presidente, FRANCESCO-ANTONIO VAIRO, ALESSANDRO CIANCIULLI, march. MICH. BRANCIA, cav. VITALIANO PISTOIA, GREGORIO MUSCARI giudici, e NICCOLA NICOLINI procurator generale.

stensione della provincia, sono stati di tempo in tempo a novello vital corso ridesti per l'opera d'ingegni egregii, che li hanno qui suscitati dalle ceneri fra cui giacevano, estinti non già, ma sopiti. Quel che dunque siam deputati ad operare, è piuttosto maturo ritorno all'antico, che scossa violenta di subito e novella creazione.

2. Deh! guardiam solamente a quanto si offre innanzi a noi e all'intorno. Qui sorgeva Capua, regina della civiltà italica, e Roma ancora non era (1): là il suo Campidoglio, qua il Foro: i ruderi della sua Curia son questi; e su d'essi abbiám giurato or noi di amministrare con integrità la giustizia. Quante memorie! Qual voce solenne esce a scuoterci l'animo da sì maravigliosi e venerabili avanzi! Molti d'essi attestano, è vero, la mano posteriore de' Romani; nè vi ha dubbio che ingoiata anche Capua nel mare immenso della romana dominazione, risorse ben tosto floridissima mercè i suoi vincitori. Se non che non dobbiamo prestar cieca fede agli storici di Roma, che senza lodar pur una delle istituzioni e delle leggi della città rivale (2), non fanno ch' esagerarvi le voluttà corruttrici di Annibale, e la vanità ed il lusso capuano, ed il campano sopracciglio; tal che CATONE il censore, che niente trovava buono se non era romano, nulla all' indole generosa de' Capuani, nulla alle arti del viver civile delle quali eran costoro maestri, ma tutto alla clemenza romana ed alle romane leggi tal risorgimento ascriveva. Ma uomini men parziali fin da allora dichiaravano ingiusto sì fatto giudizio; ed osservavano, che se Capua non fosse stata fin da' suoi primordii fondata sopra leggi sapientissime, e non ne avesse vivi per lunga stagione conservati i semi, non si sarebbe prima di Roma avanzata di tanto, nè avrebbe opposta a lei tanta

resistenza , nè sarebbe risorta sì prontamente e sì splendida (3). Certo è che prima ancora delle guerre con Roma , ella era una delle tre città del mondo conosciuto , degne a giudizio de' contemporanei stessi di CATONE , di sostenere il peso e la dignità ed il nome dell'impero (4). Potea forse conseguirsi tal fama senza ingenito vigor d' animo, senza nobilissime e salde istituzioni , senza forza ed unità nell' amministrazione ?

3. Sì , io lo dirò , non come chi del vero è timido amico, ma significando aperto ciò che detta dentro la coscienza e la fede. Spira ancora sotto questo cielo l'amor del grande e del bello ; e del genio che inventò qui la stadera, e portò a tanta perfezione gl' instrumenti d' agricoltura e l' architettura e l' arti più utili alla vita civile, vivono le faville per entro i marmi degli archi infranti e delle statue mutilate (5). Suolo è questo cui la PROVVIDENZA, se è stata più che ad ogni altro de' suoi doni larghissima, non è stata mai avara d' ingegni tali, che poco alle cose vane badando, alle utili e gravi principalmente son atti : indole che si è rinforzata dopo che i rivolgimenti del medio evo hanno aggiunto all' antica Campania tutto il territorio Sidiicino ed Aurunco , ed una parte de' Volsci e del Sannio , per formarne l' attuale Terra di lavoro. Così se ne sono rimescolate le generazioni , e salve poche eccezioni , de' caratteri di questi popoli si è formato un carattere : tal che le antiche memorie ed i resti della prima civiltà non vi sono stati tenuti soltanto quai muti e squallidi testimoni di devastazioni barbariche , ma han sempre eccitati ed esercitati gl' ingegni a progredire per la lor via , onde riconquistare , se non l' antica grandezza, almeno una condizione men disforme al titolo di *Felice* , attributo perpetuo dato a Capua e alla campana provincia (6).

4. Ma quale in mezzo a' procellosi sconvolgimenti della ritornata barbarie, qual fu la via tenuta dalla PROVVIDENZA per operar tanto effetto? Sterminati gli antichi abitatori, distrutte le città, desolate le campagne, qui più che altrove agiva a ricondurre l'ordine la forza augusta della nostra SACROSANTA RELIGIONE. Non contenta ella delle virtù da lei predicate, mitigatrici de' fieri costumi, rannodatrici d'ogni diviso interesse, principii veri e fondamento d'ogni virtù civile; non contenta di conservar gelosa la lingua del Lazio, diventata ben tosto la lingua della religione (7), lingua che sola fra tutti gli altri idiomi conserva nelle sue parole la storia dello svolgimento della mente umana e delle civili istituzioni; ella ispirò il cuore di S. BENEDETTO a scegliere ne' confini della provincia, poco lunge dalla patria di CICERONE, alle inondazioni de' barbari un asilo, fra i cui dotti silenzi tante opere dell'antica italica sapienza, ritolte a mani empie, furono, come deposito del fuoco sacro della ragione, con religiosa cura custodite, e svolte con sagacia, e con amore diciferate agl'indotti. Da indi in poi non è mancato mai chi non potendo far altro, corresse in questa provincia a mettere in guardia de' padri di Montecassino quante carte e memorie si credevan degne di nota.

5. Di là nacque quell'amore per gli studi storici ed archeologi che tanto distinse ne' secoli appresso i campani intelletti; studi che fecondati dalla religione e dalla filosofia, piegano la politica de' tempi di violenza e di frode a' sentieri del retto e del vero, e purgano la giurisprudenza dalle astruserie cavillose e dagl'interessati sofismi. Le Muse severe, fra le quali primeggia la storia, furon dette sorelle di Apollo, Dio, secondo Vico, non di questa esterna luce che anima il mondo fisico, ma della intellettuale ed interiore, svelatrice all'uomo d'un ordine archetipo, sul cui modello ei forma l'ordine civile (8).

6. E tal luce civile sfavillò prima in Capua. Chi non sa qual notte d'ignoranza copriva l'Europa ne' secoli decimo e decimoprimo? Erano ignorate, non che le leggi romane, le longobarde. Ed un Capuano ricompose di queste i laceri brani, e v'infuse i dettami di equità naturale e della filosofia de' romani giureconsulti (9): chè ben dimostrò il nostro DONATO-ANTONIO D'ASTI, non essersene mai fra noi spenta la memoria, e prima ancora del riavvenimento, vero o favoloso ch'ei sia, delle pandette in Amalfi, conservarsene fra' pochi a chi l'ben piace, gli esemplari o le note; ed un di quei pochi fu certo quel Capuano (10). Capuano fu anch'egli PIER DELLE VIGNE, che ne' primi anni del secolo decimoterzo tentò abolire i giudizi per duello e per esperimenti dell'acqua o del fuoco, e compilò in un codice le costituzioni de' Normanni e di FEDERICO, e consigliò questo imperatore ad instituire la famosa *Corte Capuana* per reprimere le baronali insolenze, e ridurre ad uno il principio ed il fonte di tutte le giurisdizioni (11). E Capuano fiorì poco dopo ANDREA D'EPISCOPO, detto dalla sua terra natale ANDREA DI CAPUA, giureconsulto caro a FEDERICO stesso e al figlio, progenitore de' conti d'Altavilla e di tante nobili presapie del regno, e padre di figlio maggiore in quel BARTOLOMEO DI CAPUA, cui debbono le leggi patrie i più felici comentì, e ROBERTO, l'amico del PETRARCA, il suo trono. Ma la gloria sua più durevole è di aver purgate di usi barbari e del lor grossolano linguaggio le consuetudini napolitane, ed ordinatele in un codice (12).

7. Nè fa maraviglia che la corte del RE ROBERTO fosse stata allora la più colta fra tutte le corti di Europa, se nato in questa provincia, si era già udito nella università di Napoli quel grande, che primo riaprì le fonti della vera filosofia, e tutta su

basi immutabili, Dio e la natura dell' uomo, la ricompose. Già vedete ch' io parlo dell' ANGELICO d' AQUINO. Nome è questo che basterebbe sol esso a mettere al di sopra di ogni altra la forza intellettuale d' un' età e d' una regione (13). Numerosa è la scuola della quale ei fu capo. Ma non volendo parlare che de' grandi intelletti di questa provincia, non obblierò AGOSTINO NIRO di *Sessa* che sì ben congiunse gli studi filosofici alla politica (14), nè LEONARDO DI CAPUA, la di cui filosofia fu riputata sì scevra de' sofismi dell' età sua, che il nostro famoso FRANCESCO D' ANDREA ne scrisse la difesa (15). Ma queste sofistiche maniere già invadevano e conturbavano ogni cosa. Alle sottigliezze ed alla vanità di parole arcane, successe lo scetticismo e l' empietà, di cui sventuratamente anche qui diede esempio quel GIORDANO BRUNO da *Nola*, che dello sterminato suo ingegno abusò fino a sgomentar le genti con l' audacia de' pensieri, e con l' orribil suo fato (16).

8. A tanto movimento filosofico, che spinto tropp'oltre si perdeva già in delirii colpevoli, il buon senso di questa provincia opponeva da ogni parte quegli studi positivi, de' quali soli può con passo sicuro avvantaggiarsi l' arte di stato (17). Ed ecco sorgere una successione eletta di filosofi storici nella vostra *Gaeta*, in *Sora*, in *Capua*, in *Nevano*, in *Alvito*, in *Caserta*, in *S. Cipriano*, in *Atina*, e di qua illustrar l' Italia un GIO. TARCAGNOTA (18), un card. BARONIO (19), un MICH. MONACO (20), un FR. CAPECELATRO (21), un CAMILLO PELLEGRINO (22), un MARIO EQUICOLA (23), un PAOLO-EMILIO SANTORO (24), un PRATILLI, un GRANATA, un SERAO (25), un BONAVENTURA TAULERI (26); e in mezzo ad essi di mano in mano fiorire nella giurisprudenza, falsa sempre quando si scompagni dalla filosofia e dalla storia, un GIOVANNI, un FRANCESCO DE AMICIS, ambi di *Venafro* (27), ed

un OVIDIO DE AMICIS di *Piedimonte d'Alife* (28); e maggiore di costoro in *Rocca d'Evandro* un OTTAVIO SAMMARCO, nome mal obliato da' nostri biografi. Costui vide la storia indifferente al vizio ed alla virtù negli scritti del GUICCIARDINI; vide la politica ancella, non che ausiliatrice d'ogni illegittima ambizione del potere ne' precetti del MACHIAVELLI: combattè l'uno e l'altro; dimostrò non nascere da sì rei principii che l'odio e il disprezzo de' governanti, origine funesta de' continui rivolgimenti del regno, e della guerra perpetua e flagrante di comitive di malfattori, protette da' baroni e dalla plebe, contro la forza pubblica. Così fece trionfare sul principio epicureo d'una cieca utilità di chi può, il principio socratico e platonico della giustizia eterna e della morale; e scrivendo presso a' luoghi ove l'altro vostro comprovinciale CICERONE dettava gli aurei dialoghi *Delle leggi* (29), restituiva, ispirato da lui, non pure all'uomo la sua dignità, ma alla religione i suoi dritti, ed a' principii ed a' popoli la loro sicurezza (30).

9. Ricca intanto di tutta questa suppellettile filosofica, storica e morale si avanzava l'età ad epoca a noi più vicina, e tre grandi ingegni sursero a rappresentarla. Per fermo mal potrei senza biasimo lasciar qui inonorato il primo di essi, se di qua ove io parlo, mi veggio quasi a fronte le mura fra le quali egli nacque. ALESSIO-SIMMACO MAZZOCCHI, cui il segretario perpetuo dell'accademia di Parigi non teme chiamare *miracolo di tutta l'Europa letteraria*, fra voi, in questa *Capua vetere*, aprì al giorno le luci: il vostro anfiteatro, maggiore forse di quello di Tiro, fu materia di uno de' suoi libri, che tutte scosse le accademie, e per mirabile erudizione le riempì di stupore: i suoi lavori maggiori su' *papiri d'Ercolano*, sulle *tavole d'Eraclea*, sul

calendario napolitano, mostrarono già che sotto questo bel cielo era tornato, in tutta la moltiforme fecondità sua, l'impero delle lettere (31). O sommo lume dell'Italia! gradisci il culto di chi fin de' suoi primi anni si pasce avido della tua dottrina, e che va superbo d'iniziare la sua magistratura nella terra felice ove tu spirasti le prime aure di vita.

10. Gli altri due, egualmente che il MAZZOCCHI, cattedratici nella regia università di Napoli, nacquero nella vicina *Grumo*, e quivi or posano le onorate loro ceneri. Il primo è NICCOLA CAPASSO, amenissimo ingegno, ma in cui l'immensa erudizione e la festività delle Muse non nocquero affatto a gloria più solida, qual è quella alla quale ei giunse di sommo filosofo e giureconsulto, e primo canonista de' suoi tempi (32). Il secondo è il suo congiunto e discepolo, GIUSEPPE-PASQUALE CIRILLO, amico anch'ei delle Muse, decoro della cattedra, oratore uguale a FRANCESCO D'ANDREA, giureconsulto maggiore dell'AVULSIO (33). Scelgo questi due nomi di confronto, perchè sono entrambi regnicoli, ed autori non ignobili della restaurazione della scienza legale nel regno: il primo sciolse il foro napolitano dal giogo dell'autorità, e vi sostituì la giurisprudenza filosofica, rischiarata della storia e della erudizione, fonti della vera eloquenza; ed il secondo la ridusse fra noi a principii. E voi, SIG. PRESIDENTE, discepolo del CIRILLO, nato anche voi in questa provincia (34), partecipaste, benchè assai giovine, alla sua gloria; perchè gli ultimi onori che a lui venner renduti, ricevertero allora e lustro e decoro dalla vostra felice facondia in elegantissima funebre orazione.

11. Or per dimostrare quanto i campani ingegni siano principalmente atti a sceverare del *troppo* e del *vano* le cose, e particolarmente le leggi ammas-

sate alla rinfusa dall'impero incomposto di anni di poca pace e di molto dolore (35), e quindi ordinarle e ricomporle in una serie nitida e distinta per principii filosofici derivati dalla natura dell'uomo e confermati dalla storia (36), sarebbe bastato il rammentare i TRE CAPUANI, l'uno compilatore delle leggi longobarde, l'altro delle costituzioni del regno, il terzo delle consuetudini napolitane (*sup.* § 6). Ma quando surser costoro, nè TELESIO, nè GIO. BATTISTA DELLA PORTA, nè GIO. ALFONSO BORRELLI avevano ancora apportati nel regno i germi di quella restaurazione della filosofia, di cui BACONE in Inghilterra, CARTESIO in Francia, GALILEO in Italia furono poscia maestri. CIRILLO profitto de' lumi e de' cittadini e degli estrani; chè nulla di tutto ciò in che si divide il regno della filosofia, dev'essere ignoto al giureconsulto; perchè da ogni arte e da ogni scienza le leggi traggon vantaggio, ed ogni scienza ed ogni arte è vana se non trova sostegno e garentia nelle leggi. Or egli fu il primo in Europa che concepì l'ardito disegno di formare di tante nostre leggi, romane, longobarde, sveve, angioine, aragonesi, austriache spagnuole, austriache tedesche, feudali, consuetudinarie, un codice solo. Così solamente poteansi svellere dalla radice i disordini e la corruzione de' tempi viceregnali, e ritirati gli ordini verso i loro principii, restituire all'unità ed alla forza civile tutte le parti dell'amministrazione (37).

12. Sì gran concetto è stato alfine eseguito; e del codice unico, in cui il meglio di tante leggi si è fuso, noi per la sua parte penale siamo i portatori. Chè questo non è surto in un colpo, come già in una notte procellosa il *monte nuovo* nel *lago Lucrino*. Una successione di leggi, nella progressione assidua de'bisogni civili e de'lumi, dettandolo le cose stesse, le

ha sì portate a questo termine (38), che noi per isnodare e applicare le leggi nuove, non faremo altro che richiamarle con la storia legale alle antiche (39). PLATONE parlò della necessità delle revisioni decennali in ogni legislazione (40). A noi non son mancate queste, specialmente dal 1734 in poi, quando da provincia di lontana dominazione, le Due-Sicilie divennero regno. Oggi si è fatta di tante leggi una specie di revisione secolare; ed il passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione è assai meno sensibile di ciò ch'occhio volgare può scorgere.

13. Io l'andrò brevemente dimostrando nelle tre parti nelle quali di sua natura è distinta la legislazione penale; leggi determinatrici de' reati e delle pene; leggi giurisdizionali; leggi di procedura. Nel regno ove nacque FILANGIERI, nulla può esser nuovo di quanto andrò divisando (41).

14. Le leggi penali, o sia le determinatrici de' reati e delle pene, cominciarono nel nostro regno, come altrove, da principii crudi e indistinti: tutto era nell'arbitrio del giudice, tranne alcune leggi speciali dettate con severità che or sarebbe ferocia (42). Ma la filosofia e il buon senso de' magistrati avevano introdotta sì fatta giurisprudenza, approvata dalla Real-Camera e da molti regii rescritti, che forse nel foro non facea desiderare regolamenti migliori. Oggi le leggi scritte, ch'erano sì indigeste e feroci, sono state abolite; e la nostra giurisprudenza è ridotta in legge penale: per lo che questa, lungi dall'esser copia della legge penale francese (43), ha le sue prime disposizioni generali tratte dal FILANGIERI; e quelle relative al tentativo, all'ebbrezza, alle scuse, non son altro che le stesse cui siamo per giurisprudenza abituati; tal che sparita la contraddizione antica tra le leggi e i giudizi, noi dobbiamo celebrare in questi i principii umanissimi, cho

sviluppati da' nostri giuspubblicisti, temperavano appo noi quell'arbitrio il quale imperava nelle cause per l'applicazione delle pene (44). Se non che oggi ogni arbitrio è cessato: niun fatto può più dichiararsi punibile, se non è tale espressamente dichiarato dalla legge; niuna pena può essere applicata, se non è dalla legge indicata qual sanzione espressa dell' infrazione.

15. La parte della legislazione che può parere più nuova è la giurisdizionale. I misfatti più gravi erano in questa provincia giudicati da un solo, il *Commessario di campagna*; giurisdizione di cui ognuno conosceva l'esorbitanza, e ne desiderava il cessamento. Egli aveva in tutta la provincia per inquisitori ed ausiliarii gli *scrivani di campagna*, de' quali meglio è tacere che dire, ed esecutori i *birri di campagna*, genia già fulminata nel 1803 dal Duca d'ASCOLI, ed abolita poi del tutto mercè la nobile ripristinazione degli antichi *Irenarchi* nella *gendarmeria*. La cognizione degli altri reati era poi ripartita tra la Vicaria, i tribunali militari, e i governatori regii e baronali, la giunta de' veleni, la giunta de' delitti atroci per gli ecclesiastici, ed altre competenze innumerevoli. Trovare il giudice d'un reato, era opera piena di ansietà e dispendiosissima, e spesso inutile per chi cercava giustizia. Quindi giudizi annosissimi, prigionie prolungate, e impunità e scandali infiniti. Oggi non avete che due sole giurisdizioni penali, la militare, ma tale per ragion di materia, non mai per ragion di persona, e la giurisdizione ordinaria. Questa è esercitata dalla sola corte criminale ne' reati criminali, e dai giudici di pace, gli antichi *Difensori di città* (44), ne' correzionali ed ammonitivi; principio semplicissimo predicato da egregii nostri scrittori, manifestato dall'abborrimento pubblico per le competenze di eccezione, secondato da molte leggi pubblicate qui nel

secolo passato , e dagli sforzi assidui della Camera reale. Così ridotte ad unità tutte le giurisdizioni , l'abolizione della feudalità , di quel flagello ignoto ai nostri padri quando Capua era Capua , cospira maravigliosamente alla restaurazione della forza necessaria a' giudizi.

16. In ordine poi alla procedura, a voi vien riportato a un di presso l'antico processo imperatorio. L'influenza odiosa degli scrivani è cessata; gl'inquisitori sono gl'*Irenarchi* e i *Difensori di città*, *Gendarmeria* e *Giudici di pace*. L'interrogatorio del reo segue il suo arresto; l'accusatore pubblico riasume in se tutte le accuse private; scelta libera del difensore; libera difesa; discussione pubblica delle prove; motivazione, o sia ragionamento della decisione in fatto ed in dritto. Le quali novità erano state per l'investigazione iniziate già dalle prammatiche del 1735 e 1738; per l'accusa, dal ritorno operato da TANUCCI dell'avvocato fiscale a tutta la sua dignità; per la difesa, dalla legge del 1783 che ridusse ad ordine il ceto degli avvocati; per la discussione pubblica, dalla ripetizione de' testimoni in presenza del reo, e dalla confrontazione prescritta dall'ordinanza militare del 1789 abolitrice della tortura; per la motivazione, dalla legge nobilissima del 1774 comentata dal FRANGIERI (46).

17. Preparato è qui dunque il terreno, precorsa dagli scrittori patrii è la via, educate da più tempo sono le menti a ricevere la novella legislazione. Noi non cominciamo con essa una novella civiltà, ma progrediamo in quella che si godeva; sciolti però dalle difficoltà del numero e contraddizione delle leggi, distrigati dalle autorità incerte di oscuri scrittori, purgati nell'aperta luce di semplici e ben collegati e secondi principii, certi di noi per forme sicure d'in-

terpetrazione, renduti intelligibili e popolari per la sostituzione del linguaggio univiale d'Italia al gergo barbaro e basso insinuato nelle leggi e ne' giudizi dal la ignoranza e da municipale mal inteso amor proprio.

18. Ma non per ciò, a ben intendere le leggi nuove noi dimenticheremo la sapienza campana e latina, o avremo a schivo di andar rovistando anche le brutture ed il fango del medio evo: chè di là vien parte della legislazione attuale, e quivi ancora più d'un granello d'oro si trova. Se dunque tuttavia si legge nel codice qualche statuto o consuetudine patria o qualche uso del foro, là dee risalirsi, quivi è l'originale, benchè irto ed incolto, che rivive tramutato in forme più giovenili e più fresche. E tutti i provvedimenti legislativi che sembrano affatto nuovi, con qual regola saranno intesi da noi, e come applicati a' casi frequenti di dritti nati sotto le vecchie leggi, ed attuati sotto le nuove, se le due epoche non si raffrontino, se i nuovi bisogni non si vegga com'escano dagli antichi, se non si abbracci tutta intera la succession multiplice delle leggi e degli avvenimenti e delle fasi della vostra vita civile? Chi spregia l'albero genealogico della propria civiltà, parmi sì stolto, come chi si gloria di essere stato gettato senza padre certo nel mondo.

19. Per le quali cose siate certi, NOBILISSIMI CAMPANI, che quanto di meglio è ne' vostri usi, fia nostro. La logica comune, o sia la maniera onde voi giudicate gli avvenimenti e le loro cause, non sarà negletta da noi in penetrare addentro ed estimare i fatti penali sottoposti al nostro giudizio: la filosofia de' vostri illustri scrittori ci guiderà per riunire gl'indizi particolari nel concetto generale che forma l'ipotesi, o sia la definizione della legge: la vostra storia e la storia delle patrie istituzioni, mal contorte finora fra i disordini e le

anomalie d'intemperanti giurisdizioni, gioverà alla sana interpretazione delle leggi. Nel qual triplice ufficio, di estimazione del fatto, di definizione del reato, di applicazione della legge, l'insegna che verrà inalberata dalla corte criminale, qual simbolo dell'adempimento di tutti i nostri doveri, sarà quella in cui già simboleggiava se stesso, e puro ancora de' vizii che perdettero Capua, si mostrava a' vostri antichissimi il senato campano. Il conio il più comune delle campane monete, è *il toro a volto umano, sormontato da un Dio*. In un paese naturalmente agricola, ove non sono elefanti nè leoni, il toro è il simbolo della forza in azione. Abbandonata a se sola, ella è violenza effrenata, che sfascia quanto investe, e subito muore. Ella sia dunque ardente sì, ma fomentata da consigli umani, fiancheggiata da sperimentata prudenza e da civil temperanza. Ecco perchè i vostri padri diedero a questo toro la faccia di uomo. Ma cosa è mai l'uomo, se non è in quella comunicazione perpetua, che i vostri grandi di ARPINO e di AQUINO videro fra la Terra ed il Cielo, fonte della religione e della giustizia, principio e fine delle istituzioni civili? Quindi que' vostri emblemi d'ogni potestà civile portano d'ordinario scolpiti sul toro o Giove o Minerva-Astrea o Cerere o Apollo, Dei della civiltà, che permuovendola sotto varii aspetti, la spingono innanzi e la elevano di dì in dì a progredimenti maggiori (47). Forza dunque e fermezza costante, temperata dalla umanità, rischiarata dalla ragione della legge, non alterata mai da vanità di ambizione o di orgoglio, nè da viltà di timore o di lucro, ma ispirata da un principio unico, rivolta ad un fine unico, la religione e la giustizia, sarà quella che noi spiegheremo. Questo è stato in sostanza il nostro giuramento; e questa, o CAMPANI, fia la nostra divisa.

NOTE

(1) VIRGILIO (*Aen.* X, v. 145) segue la tradizione popolare, che *Capì* compagno di Enea fosse stato il fondatore di *Capua*, il che pure la renderebbe molto anteriore alla fondazione di Roma. Ma SERVIO osserva che ella era anche più antica, fondata forse dagli Etruschi. E VELLEIO PATERCOLO (*Hist. lib. 1*) non lo dissimula. — Intanto tra i capricci della fortuna nelle mutazioni de' regni, non ultimo è quello del cangiamento de' siti e de' nomi. *Nola*, *Acerra*, *Sessa*, *Arpino*, *Tiano*, *Venafro*, *Sora*, città di minor conto, sono scadute dall'antica floridezza, ma conservano tuttavia ed il nome ed il sito. *Capua*, città splendidissima, fin dall'anno 876 non trovò più il suo sito, nè il suo nome dov'era. Al conte *Landone* piacque chiamar *Capua* la città ch'ei costrusse presso al ponte di Casilino; e l'antica divenne un villaggio, che prese il nome di *Santa Maria maggiore*. Quindi tra gli eruditi la nominazione di *Capua nuova* a quella di *Landone*, e di *Capua vetere* a *Santamaria*. — V. CLUVERIO, III, 29, e CAM. PELLEGRINO, Disc. 2 e 4, ove ei dimostra che *Capua* a' tempi antichissimi estendeva il suo dominio sino al Faro.

(2) Per i Romani tutto doveva esser romano: essi conservarono a molti popoli vinti le religioni ed i magistrati minori, ma distrussero finanche le memorie delle loro costituzioni politiche ed il dritto pubblico. Quali furono le leggi antiche di *Elea*, di *Siracusa*, e di quella che non per altro fu detta *Magna-Grecia*, se non perchè precesse nella filosofia, nella legislazione e in tutte le arti civili la *Grecia* semplicemente detta? La lingua, le memorie della gloria avita, le opere de' patrii ingegni, caddero nell'oblio, e di esse a noi fra la caligine de' secoli

Debil aura di fama appena giunge.

(3) È l'argomento con cui VELLEIO PATERCOLO confuta CATONE. Se non avessero, egli dice, agito in *Capua* le sue proprie istituzioni, *ego* (*pace diligentiae Catonis dixerim*) *vix crediderim urbem tantam crevisse, floruisse, cecidisse, resurrexisse.* *Hist. lib. 1.* — *Quidquid potuit Capua, potuit ipsa per sese.* CIC. in Rullum.

(4) CICERONE chiama *Capua altera Roma*, e poi sog-

giunge: *Maiores vestri* (vale a dire gli antichi anche prima di CATONE il censore) *tres tantum urbes in terris omnibus, Carthaginem, Corinthum, Capuam, statuerunt imperii gravitatem et nomen posse sustinere.* In Rullum, II, cap. 32.— V. AUSONII *Clarae urbes*, 5, *de Capua*.

(5) *Spirat adhuc amor, vivuntque commissi calores.* HOR. Od. IV, 9, v. 10. — S. ISIDORO (Etym. lib. 16, c. 24) attesta che nella più rimota antichità l'invenzione della stadera, strumento sì necessario alla vita sociale, fu de' Campani: quindi detta *Campana*. Così in Nola, città della Campania, fu poi a' tempi di S. PAOLINO inventata la forma del sacro bronzo, diventato poi di tanto uso pubblico, e ch'è pur detto *Campana*. — Gli avanzi de' templi, del teatro, del critico-portico, dell'anfiteatro, etc. etc. dimostrano a qual apice era arrivata l'architettura. — Il PELLEGRINO e il GRANATA fanno menzione degl'istrumenti di agricoltura inventati da' Campani, famosi già, come attesta PLINIO, ne' vasi dipinti, detti impropriamente *vasi etruschi*, e ne' lavori di vetro.

(6) *Felix Campania*, disse PLINIO; *solum felicitissimum*, STRABONE; *Capua felix* è nella iscrizione del suo anfiteatro. So che il più dotto figlio di questa *Capua vetere* dubita se l'aggiunto *Felice* fosse stato perpetuo ed originario della città, ovvero venutole da *Silla Felice*, quando costui ne fece una colonia romana. Ma egli stesso conchiude: *Altronde nulla posso assermar con certezza: può stare che FELICE in questa iscrizione sia lo stesso che FRUGIFERA, ovvero che per notare la sua fertilità le fosse dato fin dal principio e di universal consenso tal nome.* MAZZOCCHI, *In mutilum amphitheatri campani titulum*, lib. 1, § 49. — Per gli altri pregi naturali di *Capua*, v. PLINIO, III, 5, 9, e FLORO, I, 16.

(7) Pare che così debba interpretarsi l'ottava terzina del canto II dell'Inf. di DANTE. Ogni altra interpretazione mi sembra troppo sforzata.

(8) Vico, *De constantia philologiae*, c. 23. — Nel dettarsi dall'autore questo periodo, gli brillò nella mente il nobilissimo cominciamento del lib. III del *Paradiso perduto*.

(9) Codice membranaceo nell'archivio del monistero della Cava. — V. CAM. PELLEGRINO nell'appendice al lib. 1 della *Storia de' principi longobardi*.

(10) D'ASTI, *Dell'uso e dell'autorità della ragion civile*. Questo illustre scrittore morì nel 1742 consigliere del

Sacro-regio-consiglio. Nacque verso gli ultimi anni del GRAVIMA, e fiorì con CAPASSO, VICO, GIANNONE, CIRILLO e MAZZOCCHI, *sesto fra cotanto senno.*

(11) GIANNONE, lib. XVI, pr., § 2. — PIETRO DELLE VIGNE, di cui disse DANTE, che *tenne ambe le chiavi del cuor di Federico*, nacque in Capua nuova nel 1180.

(12) ANDREA D'EPISCOPO, che assunse poi il nome di ANDREA DI CAPUA, fiorì a' tempi di FEDERIGO; e ROCCO PIRRO nella sua *Sicilia sacra* riferisce un diploma speditogli da Foggia nel 1250, anno appunto della morte di FEDERICO. Egli fu padre di BARTOLOMEO, nato nel 1248. Costui fu molto caro a CARLO II ed a ROBERTO. Morì nel 1326, benchè altri dica nel 1316. Fu uno de' compilatori delle consuetudini. Un Capuano compila in un codice le leggi longobarde; un Capuano compila in un codice le costituzioni del regno; un Capuano compila in un codice le consuetudini napoletane. Par dunque che gl'ingegni campani sieno naturalmente potenti in quella che gli antichi filosofi dissero *dialettica* o *critica*, ed alcuni de' moderni *Sintesi*, che compone ed ordina, rimuovendo ciò che più non conviene alla casa. È il senso che dà VICO alla parola *Sintesi*.

(13) S. TOMMASO nacque in Aquino nel 1224 o 1226; e morì in Fossanova nel 1274, dell'età di 48 o 50 anni, ai tempi di CARLO I d'Angiò: dal che l'accusa fatta a questo re da DANTE, *Purg. XX, 69.*—V. in DANTE i canti X a XIV del *Paradiso*, consacrati alla gloria di S. TOMMASO.

(14) AGOSTINO NIRO nacque in Sessa, chechè BAYLE ne dica all'art. *Niphus*. Nella *Pontaniana* il suo nome era *Filoteo*: aveva formato in Sessa sua patria una villa, *gli arti Nifani*, ove riuniva ad imitazione di CICERONE, i filosofi dell'età sua per disputarvi. LEONE X lo credè *Conte palatino*. Scrisse in metafisica ed in politica, e fu uno de' libri suoi che salì a maggior fama, *Del re e del tiranna*. Morì nel 1538.

(15) Di LEONARDO DI CAPUA scrisse contro l'*Aletino* il famoso FR. D'ANDREA. In uno de' codici *magliabecchiani* di Firenze si legge una costui lettera del 25 agosto 1685, con la quale ei chiedeva alcune notizie onde dar compimento a questo lavoro. V. GIUSTINIANI, *Memorie Storiche degli scrittori legali*, all'art. *Fr. di Andrea*.

(16) La morte di GIOVANNI BRUNO avvenne in Roma per giudizio del S. Ufizio nel 1600.

(17) DANTE nel XIII del *Paradiso*, chiama *regal prudenza*, e *senno di re*, quella che MACHIAVELLI disse poi *arte di stato*. E nello stesso canto ei fa conoscere quanto le sottigliezze metafisiche sieno contrarie a questo senno.

(18) A GIOVANNI TARCAIGNOTA da *Gaeta* si deve il primo progetto di una *Storia universale*. Morì in Roma nel 1556.

(19) Il cardinal BARONIO, di cui *Sora* a tanta ragione si gloria, nacque nell'anno in cui morì *Nifo*, nel 1538.

(20) MICH. MONACO nacque nel 1574 in *Capua*. Il celebre MABILLON venuto in Italia, volle trattenersi in *Capua nuova* per visitare il suo sepolcro, e venerarne le ceneri.

(21) FR. CAPECELATRO, da cui abbiamo una delle più accurate storie del regno, nacque in *Nevano* nel 1596. — ANGELO DI COSTANZO e CAMILLO PORZIO lo aveano preceduto. Qual movimento allora di studi storici nel regno!

(22) CAM. PELLEGRINO, detto da MABILLON, *praeclarum Capuae ornamentum*, e da URBANO VIII, *virum dignissimum*, nacque in *Capua* nel 1598, coevo al CAPECELATRO.

(23) MARIO EQUICOLA, la cui storia fu pubblicata nel 1621, è lodato molto dal TIRABOSCHI, e nacque in *Alvita*.

(24) Il casertano SANTORO, nato nel 1560, fu chiamato il *Tacito novello*. È fama che nulla volendo rimettere della sua professione di fiera verità tacitiana, perdesse il favore di URBANO VIII, e con ciò il cappello cardinalizio.

(25) FR. M. PRATILLI, autore delle illustrazioni del corso della *via appia*, nacque in *Capua* nel 1689. Fu collega del MAZZOCCHI nell' *accademia ercolanese*. — FR. GRANATA, patrizio capuano, vescovo di *Sessa*, autore della *Storia civile di Capua*, morì nel 1771. — FR. SERAO di *S. Cipriano*, famoso filosofo e medico, nacque nel 1702, morì nel 1783.

(26) Nacque in *Atina*: ne parlano ROGADEI e GRANATA.

(27) GIO. e FRANCESCO DE AMICIS di *Venafro*, professori entrambi nell' *università di Napoli*, sono autori del secolo XV e XVI. Il primo nacque nel 1463.

(28) OVIDIO DE AMICIS nacque nella fine del secolo XVI. Fu molto caro a GREGORIO XV. Oltre molte opere legali scrisse la vita di *Carlo Magno*. — V. GIUSTINIANI, op. cit.

(29) I dialoghi *delle leggi* hanno *Arpino* per luogo del trattenimento, sotto l'annosa quercia di MARIO, la quale

Canescet saeculis innumerabilibus.

• Qui vi CICERONE fra il canto degli uccelli e lo strepito de' fiumi.

mi dimostrava ad ATTICO epicureo, che non può dissertar di leggi, nè vederne i principii, chi crede

Nil curare Deum, nec sui, nec alieni.

Cic. *de legibus*, I, cap. 1 et 7.

(30) OTTAVIO SAMMARCO, baroue di Rocca d'Evandro e di Camino. Poco si sa della sua vita. Due sono le opere politiche che ce ne rimangono: *Discorso politico intorno alla conservazione della pace d'Italia*, Napoli, per Lazzaro Scorriggio, 1626: *Delle mutazioni de' regni*, per lo stesso tipografo, 1628. Questa seconda opera fu ristampata in Venezia nel 1629. È singolare, che nè PIETRO GIANNONE, nè poi GIUSTINIANI ne abbian fatto menzione. Ora però quest'opera è ritornata a gran fama, ed in Milano è stata ristampata nel 1807 con sommi elogii ed alcuni cenni biografici intorno all'autore. Se non che in essi si dice, che la prima edizione dell'opera fu quella del 1629 in Venezia. È un errore. La prima edizione fu di Napoli nel 1628, presso lo Scorriggio, dedicata al vicerè di quel tempo, duca d'Alva.

(31) Nacque MAZZOCCHI in S. Maria di Capua, o sia Capua vetere, nel 1684; morì in Napoli nel 1771. Ne scrisse in stile elegantissimo la vita il suo discepolo NICCOLA IGNARRA, ridomato cultore degli studi classici.

(32) Il CAPASSO nato in Grumo nel 1671, e morto in Napoli nel 1646, riparò la grave perdita da noi fatta per la morte di GRAVINA e d'AULISIO. Egli diffuse nella nostra università la vera sapienza legale, ornata della più scelta erudizione. Insegnò prima il diritto canonico, ove del pari che poi nella cattedra primaria del dritto civile, spiegò opportunamente la necessaria pompa della filosofia e della storia. Un' eloquenza mirabile, una chiarezza rara, un singolar nitore di lingua gli attraevano un numero prodigioso di uditori. Anche senza tanta scienza legale, lo avrebbero renduto celebre la perizia nella lingua greca e latina, e l'atticismo maraviglioso con cui maneggiava ne' suoi versi il vernacolo napoletano. *Incuriosa suorum aetas* lo celebra ora più come poeta e restauratore delle grazie del patrio dialetto, che come giureconsulto. I profondi suoi libri legali, da' quali tanto presero il FIGHERA e il CAVALLARI, son diventati rarissimi.

(33) GIUSEPPE - PASQUALE CIRILLO nacque anch'egli in Grumo nel 1709. Morì nel 1776. Le opere da lui pubblicate lo svelano eminente giu reconsulto, e non minore letterato e

poeta.—Di FRANCESCO D'ANDREA, primo che nel nostro foro fece udire la vera eloquenza quale la definisce CICERONE, parla FRANCESCO REDI con somma lode nel suo ditirambo:

E se ben Ciccio d' Andrea

Con amabile ferezza

Con terribile dolcezza

Tra gran tuoni d' eloquenza etc. etc.

DOM. AULISIO fu il maestro di CAPASSO, VICO, GIANNONE, ARGENTO, etc.—Ho molti argomenti da credere che CIRILLO fosse il maestro di FILANGIERA, il quale avea già 24 anni, e scriveva il commento alla *pram. del 1774*, quando CIRILLO morì.

(34) Il chiariss. GIACOMO FARINA, presidente della corte, nacque in *Pietramelara* presso *Tiano*. — Ed aggiungiamo ora in questa seconda edizione del discorso, ch' ei visse sempre nel consorzio delle Muse e di Astrea: morì nel 1832 vicepresidente della corte suprema di giustizia. Noi ne tessemmo un breve elogio nel nostro discorso, *Della discussione pubblica*, pronunziato al riapimento della corte suprema, 7 gen. 1833.

(35) È l'elogio che DANTE fa di GIUSTINIANO:

Cesare fui, e son Giustiniano,

Che per voler del primo amor ch' io sento,

D' entro le leggi trassi il troppo e'l vano.

DANTE, Par. VI, 10.

(36) *Ex intima philosophia, iuris disciplina.... De lege et iure disserens, ad naturam referes omnia Stirps iuris a natura Natura iuris ab hominis natura est repetenda. Cic. de legibus — V. la nota 12 in fine.*

(37) CIRILLO intitolò questa sua opera, *Codice Carolino*, mirando al quale il marchese TANUCCI, non tralasciava di tratto in tratto proporre quelle leggi che avviavano insensibilmente le cose o alla sua pubblicazione, o ad altra compilazione che i tempi avesser dettata migliore. — VICO (*De uno un. iuris pr. c. 153 in fin. et 154*) assume, che a riparare una città corrotta, due modi dà la Provvidenza; l'ufficio di giureconsulti, e gli ordinamenti legislativi. I giureconsulti, ancorchè gli ordini sieno incomposti, profittando della venerazione comune, e degli stessi governanti, verso l'antichità, possono facilmente le antiche istituzioni trasportare alle attuali, e snodar con quelle i dubbi e le contraddizioni di queste. Questa è l'opera cominciata appo noi da FR. D'ANDREA, e proseguita dall' AULISIO, GRAVINA, CAPASSO, VICO,

D' ASTI, GIANNONE e CIRILLO. Costoro dal 1650 al 1776 non fecer altro risuonare nelle accademie e nel foro, che l' autorità del dritto romano, il quale ridotto ad unità di principii, eglino intramettean per tutto; e così l' incomposta farragine di tante leggi e statuti piegavano nella pratica al giusto ed al retto. La filologia intanto del PELLEGRINO, del PRAETILLO, del MAZZOCCHI, rendeva sempre più invagghite le menti dell' antica grandezza, e conspirava per altra via allo stesso fine: *pristina instituta ad praesentia producere*. E' vero che questi centoventisei anni di movimento nella educazione scientifica e forense, vennero preceduti da OTTAVIO SAMMARCO che scrisse in dritto pubblico nel 1628; ma i suoi principii non poterono divenir comuni e popolari senza l' aiuto di tal successione di giureconsulti eruditi. Perciò le sue opere vennero bentosto quasi obbliate. Costoro poscia prepararono le menti ad accogliere con trasporto universale la *Diccionaria* e la *Scienza della legislazione*. E dopo d' essi giunse utile l' opera del legislatore, che non già *pristina instituta ad praesentia producit*, ma *praesentia ad pristina instituta revocat*.—Lo stesso è avvenuto in Francia per opera della successione de' giureconsulti da CUIACIO fino a DOMAT e POTHIER. Gli sprezzatori orgogliosi dell' opera lunga e faticosa della filologia e della giurisprudenza, son simili a chi immemore del viaggio, si disfa ingrato della nave e del pilota che l'ha ricondotto da' suoi luoghi errori nel porto. Filologia e giurisprudenza sono i due motori che svolgono a poco a poco, e rendono popolari le massime della filosofia civile, dal che i mezzi e l' opportunità al legislatore, se mai *qua sapiens, qua fortis exalterit*, di ricondurre tutta la sparsa legislazione a' principii suoi in un codice.—V. lo stesso VICO, *De constantia philologiae*. — V. appresso la nota 39.

(38) *Ipsis rebus dictantibus Usu exigente et humanis necessitatibus*. L. 2, § 11, D. *de origine juris*. Inst. § 2, *de iure naturae, gentium et civili* — Aggiungiamo a questa nota della prima edizione l' avvertenza, che il movimento legislativo nel regno dal 1734 in poi, è stato il soggetto della storia della nostra legislazione che abbiamo poi esposta ne' vol. 1 e 2 della nostra *Procedura penale*.

(39) La prima regola della interpretazione ed applicazione delle leggi, è che *antiores leges ad posteriores trahantur*. L. 27. et 28, D. *de legibus*. Così si lega il passato al presente, e questo al futuro, e nella successione de' bisogni e de'

mezzi civili si celebra quello spirito di vita che rende veramente una e fa considerar sempre viva una nazione. *Unum est quod uno spiritu continetur.* L. 30, D. XLI, 3, *de usurp. et usucap.* — V. sopra nella nota 37 le due frasi di Vico, *pristina instituta ad praesentia producere*, ufficio del giureconsulto, e *praesentia ad pristina revocare*, ufficio del legislatore. Ma il *pristino* è ciò in che gli antichi *recto itinere praecesserint*, non il feudalismo, nè gli usi gotici del medio evo.

(40) *Necesse est*, dice PLATONE, *in his praesertim quae multa parvaeque sunt, nonnulla in prima positione legum praetermitti, quae magistratus sequentes, usu rerum communiti* (ciò è ciò che poi fu detto da GIUSTINIANO nel § delle Inst. citato alla nota 38) *quotannis movebunt et corrigant, donec discussa et approbata sufficienter fuisse videantur. Tempus autem ad hoc periculum faciendum, moderatum et sufficiens, decennium est.* De Legibus, Dial. 6, ex tral. MARS. FICINI.

(41) Sopprimiamo qui tutte le altre note che nella prima edizione di questo discorso servivano a dimostrare quanto in succinto diciamo ne' §§ appresso. Ne abbiamo fatto il soggetto delle opere posteriormente da noi pubblicate.

(42) Ciò è dimostrato ampiamente da Vico, essere della natura delle cose, ed essenziale a' primodii delle nazioni che escono o dalla prima barbarie, o dalla barbarie ritornata.

(43) La legge penale de' 20 maggio 1808, è tutta di conio napoletano.

(44) La regola sovrana de' giudizi era nelle due ll. 11 e 13, D. XLVIII, 19, *de poenis. Hodie licet ei, qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre, vel graviolem, vel leviolem; ita tamen, ut in utroque modo rationem non excedat.* E tutti i giudizi erano *extra ordinem*, o almeno vi era la facoltà dell'arbitramento degl'indizi, e delle *pene straordinarie*.

(45) V. i titoli del codice teodosiano e giustiniano *de irenarchis* e *de defensoribus civitatum*.

(46) La nota che giustificava nella prima edizione queste proposizioni, è stata fusa nelle nostre opere posteriori, e particolarmente nel discorso, *Della discussione pubblica*.

(47) Adunque il toro a volto umano, sormontato da un Dio, è linguaggio simbolico, tradotto poi ne' versi famosi:

Vis consilii expers mole ruit sua;

Vim temperatam Dii quoque provehunt in maius.

HOR. Od. III, 4, v. 65.